



COMUNE DI COGOLETO

**Paese natale di Cristoforo Colombo
Città Metropolitana di Genova**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/06/2018

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	pag.3
Articolo 2 - Istituzione dell'imposta	pag.3
Articolo 3 – Presupposto dell'Imposta	pag.3
Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli adempimenti strumentali all'esazione	pag.4
Articolo 5 – Misura dell'Imposta	pag.4
Articolo 6 - Esenzioni ed agevolazioni	pag.5
Articolo 7 – Obblighi tributari	pag.5
Articolo 8 - Versamento dell'imposta	pag.7
Articolo 9 -Disposizioni in tema di accertamento	pag.7
Articolo 10– Sanzioni	pag.8
Articolo 11 -Riscossione coattiva	pag.8
Articolo 12- Rimborsi	pag.8
Articolo 13– Contenzioso	pag.8
Articolo 14 Autotutela e diritto di interpello	pag.9
Articolo 15 - Modalità di gestione dell'imposta	pag 9
Articolo 16 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali	pag. 9

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come integrato da quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e finalità dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione in materia di turismo e promozione della città, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali finalizzati al turismo e alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria, approvato con DGR n. 568 del 14/07/2017, al quale questo Ente ha aderito con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 20/09/2017, nonché di tutti i principi stabiliti dalla deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 362 in data 5 maggio 2017.
2. In particolare per la gestione della quota (pari ad almeno il 60%) di gettito dell'imposta in accordo con associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 32/2014 e ss.mm. e ii., prevista dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria di cui al comma 1, la Giunta Comunale provvederà, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad istituire il Comitato Locale per il Turismo. Tale comitato dovrà prevedere la partecipazione del Sindaco e/o di un suo delegato (con competenza in materia di turismo), al quale sono affidati i compiti di Presidente, di un rappresentante per ciascuna delle categorie delle strutture ricettive presenti sul territorio. Al suo insediamento il Comitato adotterà il proprio Regolamento Interno di funzionamento.

Articolo 3 – Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, così come definita dalla Legge Regionale n. 32 del 12/11/2014 e s.m.i. in materia di turismo, situata nel territorio del Comune di Cogoleto e da chiunque gestita.

Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli adempimenti strumentali all'esazione

1. E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 3, che si trovano nel territorio del Comune di Cogoleto e non risulta iscritto all'anagrafe di Cogoleto. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta;
3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme on line di promozione e commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge della Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 con le successive modifiche e integrazioni.
4. Ai sensi art. 4, comma 5 ter, del Decreto Legge n. 50/2017, convertito nella legge n.96/2017 deve intendersi responsabile degli adempimenti strumentali alla esazione dell'imposta di soggiorno, e quindi soggetto al presente regolamento, il gestore o intermediario che incassa il canone o il corrispettivo per alloggi ad uso abitativo.

Articolo 5 – Misura dell'Imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti nelle strutture turistico - ricettive, così come definite nel precedente art. 3, ubicate nel territorio del Comune di Cogoleto, fino ad un massimo di CINQUE pernottamenti consecutivi, può essere articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture.
2. Annualmente la Giunta Comunale, con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs 267/2000, stabilisce le tariffe di cui al comma precedente, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti per legge.
3. La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per alcuni mesi dell'anno, anche differenziando per singolo mese.
4. A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

Articolo 6 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Cogoleto;
- i minori fino al compimento del 12° anno di età;
- i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità e/o emergenze ambientali;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 25 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
- i soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 1 è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000, corredata da copia del documento di identità del dichiarante. Il gestore provvederà a trasmettere tale documentazione al Comune entro i termini di presentazione della dichiarazione di cui agli articoli successivi.

Articolo 7 – Obblighi del gestore

1. I soggetti indicati nell'articolo 4, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il decimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 6, il totale dell'imposta incassata nel mese precedente ed eventuali ulteriori informazioni utili alla verifica della stessa. I termini di presentazione

della comunicazione che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere redatta su appositi modelli predisposti dall'Ente e compilata in ogni sua parte.

3. I soggetti indicati nell'art. 4 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura; il comune fornirà il contenuto del materiale informativo;

- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia) riportante l'importo dell'imposta di soggiorno dovuta;

- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 6, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al sopra citato comma 1, i nominativi, codici fiscali e gli indirizzi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

4. Entro il 30 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui al precedente art. 4 co 2, in qualità di agenti contabili, devono presentare al Comune il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

5. I soggetti indicati nell'art. 4 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

6. La comunicazione di cui al precedente comma 2 ed il conto della gestione di cui al precedente comma 6, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, devono essere presentati utilizzando una delle seguenti modalità:

a) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune;

b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considerano presentati nella data di spedizione;

c) a mezzo posta elettronica certificata: in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;

d) in via telematica, qualora il Comune renda disponibile tale funzione (in questo caso non è richiesta fotocopia documento di identità del sottoscrittore).

7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario, che provvedono all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza.
2. Il gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune, entro il decimo giorno del mese successivo al mese solare in cui è avvenuto l'incasso:
 - a) sul conto corrente bancario intestato all'Ente presso la Tesoreria Comunale;
 - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - b) tramite qualsiasi altra modalità indicata dall'Ente.
3. In tutti i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento "Imposta di soggiorno – riscossioni mese _____ anno _____".
4. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di versare l'imposta, il gestore deve far compilare l'apposito modulo predisposto dal Comune e trasmetterlo entro 10 giorni lavorativi all'ente. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura entro 10 giorni lavorativi all'ente.

Articolo 9 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno e della presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli precedenti
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Sulle somme eventualmente dovute a titolo di imposta in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.. La richiesta di compensazione deve essere presentata preventivamente al Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può esser proposto al Giudice di Pace territorialmente competente

Articolo 14 Autotutela e diritto di interpello

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'interpello, il contribuente o il soggetto obbligato agli adempimenti tributari per conto dello stesso o quello tenuto insieme con il contribuente od in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria, in ordine ad una fattispecie personale e concreta, prima dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi a tale fattispecie, può presentare per iscritto al Comune istanza di interpello ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa o sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva.

Articolo 15 - Modalità di gestione dell'imposta

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del DLgs. n. 446/1997.

Articolo 16 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01/12/2018.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti